

Causa C-420/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

7 agosto 2020

Imputato nel procedimento penale:

HN

Oggetto del procedimento principale

Procedimento penale a carico di un cittadino di un paese terzo che non può essere presente personalmente al processo che lo riguarda perché le autorità bulgare lo hanno rimpatriato nel paese di origine e hanno adottato nei suoi confronti un provvedimento di «divieto di ingresso e di soggiorno nella Repubblica di Bulgaria».

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267, paragrafo 2, TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una limitazione del diritto dell'imputato di presenziare al processo che lo riguarda, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale può essere adottato nei confronti di imputati stranieri un divieto amministrativo di ingresso e soggiorno nel paese in cui il procedimento penale è in corso, sia consentita.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e/o b) della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), debbano ritenersi osservate, per lo svolgimento del processo in assenza dell'imputato straniero, qualora quest'ultimo sia stato debitamente informato del procedimento penale e delle conseguenze della mancata comparizione e sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'imputato o dallo Stato, ma sia tuttavia impossibilitato a comparire in forza di un divieto di ingresso e soggiorno nel paese in cui il procedimento penale è in corso, emesso in un procedimento amministrativo.
- 3) Se sia consentito che il diritto dell'imputato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pag. 1), sia convertito dalla normativa nazionale in un obbligo processuale a carico di tale persona. In particolare: se gli Stati membri assicurino in tal modo un livello di tutela più elevato ai sensi del considerando 48, o se piuttosto tale approccio sia incompatibile con il considerando 35 della direttiva, secondo il quale il diritto dell'imputato non è assoluto e vi si può rinunciare.
- 4) Se una rinuncia preventiva dell'imputato al diritto di presenziare al processo che lo riguarda, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), espressa in modo inequivocabile nel corso delle indagini preliminari, sia consentita, nei limiti in cui l'imputato sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione.

Normativa dell'Unione e giurisprudenza citata

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11): considerando 35 e 48, articolo 8, paragrafi 1 e 2

Disposizioni nazionali citate

Nakazatelen kodeks (Codice penale, Bulgaria; in prosieguo: l'«NK»)

Articolo 93, n. 7:

«Un “reato grave” è un reato per il quale la legge prevede una pena detentiva superiore a cinque anni, l'ergastolo o l'ergastolo senza possibilità di commutazione [in una pena detentiva temporanea]».

Articolo 308, paragrafi 1 e 2:

«1. Chiunque produce un documento falso o contraffà un documento per utilizzarlo è punito con la detenzione fino a tre anni per falsificazione di documenti.

2. Se l'oggetto del reato di cui al paragrafo 1 (...) è un documento di identità bulgaro o straniero (...) la pena è la detenzione fino a otto anni».

Articolo 316:

«La pena prevista dai precedenti articoli del presente capo si applica anche a chi consapevolmente utilizza un documento falso o contraffatto, (...) quando non può essere considerato penalmente responsabile dell'effettiva produzione del documento».

Nakazatelno-protsesualen kodeks (Codice di procedura penale, Bulgaria; in prosieguo: l'«NPK»)

Articolo 247b, paragrafo 1:

«Per disposizione del giudice relatore, una copia dell'atto d'accusa è notificata all'imputato. Con la notifica dell'atto di accusa, l'imputato è informato della data dell'udienza preliminare e delle questioni di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del suo diritto a comparire con l'assistenza di un difensore e della possibilità che gli sia concessa la nomina di un difensore nei casi previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, e della circostanza che la causa penale può essere trattata e decisa in sua assenza, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 269».

Articolo 248, paragrafo 1:

«Nell'udienza preliminare sono discusse le seguenti questioni:

1. se la causa rientri nella competenza del giudice di primo grado;
2. se vi siano motivi per la conclusione o la sospensione del procedimento penale;
3. se nel corso delle indagini preliminari si sia verificata una violazione sostanziale delle norme procedurali cui porre rimedio, che ha comportato una limitazione dei diritti processuali dell'imputato, della parte lesa o dei suoi eredi;

(...)».

Articolo 269, paragrafi 1 e 3:

«1. Nelle cause penali in cui l'imputato è accusato di un reato grave, la sua presenza al processo è obbligatoria.

(...)

3. Se non osta all'accertamento della verità oggettiva, la causa può essere esaminata in assenza dell'imputato se:

(...)

4. si trova al di fuori del territorio della Repubblica di Bulgaria, e:

a. la sua residenza è sconosciuta;

b. non può essere convocato per altri motivi;

c. è stato debitamente convocato e non ha addotto alcuna ragione valida per la sua mancata comparizione».

Zakon za chuzhdentsite v Republika Bgaria (Legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria, in prosieguo: la «ZChRB»)

Articolo 10:

«1. Il rilascio di un visto o l'ingresso di uno straniero è rifiutato se:

(...)

7. questi ha tentato di entrare o di transitare utilizzando documenti falsi o contraffatti o un visto o un permesso di soggiorno falso o contraffatto;

(...)

N. 22. dalle informazioni disponibili risulta che lo scopo del suo ingresso è costituito dall'utilizzare il paese come transito ai fini della migrazione verso un paese terzo.

(...)

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il visto può essere rilasciato o l'ingresso nel territorio della Repubblica di Bulgaria può essere autorizzato per motivi umanitari o quando è nell'interesse dello Stato o è richiesto dall'osservanza degli obblighi internazionali».

Articolo 41:

«Il rimpatrio è disposto, se:

(...)

5. viene accertato che lo straniero è entrato nel paese attraversando legittimamente la frontiera, ma tenta di lasciare il paese tramite un passaggio non autorizzato a tal fine o con un passaporto o documento sostitutivo falso o contraffatto».

Articolo 42h:

«1. Un divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea è disposto, se:

1. sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

(...)

4. Il divieto di ingresso può essere disposto contemporaneamente alla misura coercitiva di cui all'articolo 40, paragrafo 1, n. 2, o ai sensi dell'articolo 41, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1».

Breve descrizione delle circostanze di fatto e del procedimento

- 1 HN è un cittadino albanese. Non ha alcuna padronanza del bulgaro, ragion per cui la comunicazione con lui in albanese avviene attraverso un interprete nominato dalle autorità giudiziarie.
- 2 In data 11 marzo 2020, per ordine dell'autorità di polizia, HN è stato arrestato per un periodo massimo di 24 ore, a seguito di accertamenti relativi al reato di falsificazione di documenti commesso lo stesso giorno, ovvero in relazione ad un tentativo di lasciare il territorio bulgaro al valico di frontiera dell'aeroporto di Sofia con documenti d'identità stranieri falsi.
- 3 Proprio in tal giorno, l'11 marzo 2020, è stata avviata un'indagine preliminare sul reato accertato.
- 4 In data 12 marzo 2020 il capo della Granichno politseysko upravlenie Sofia (Dipartimento di Polizia di frontiera di Sofia; in prosieguo: la «GPU Sofia») con ordinanza ai sensi dell'articolo 41, n. 5 e dell'articolo 44, paragrafo 1, della ZChRB, dispone contro HN la misura coercitiva «rimpatrio nel paese d'origine, di transito o in un paese terzo». Sempre in data 12 marzo 2020 il capo della GPU di Sofia, con una seconda ordinanza ai sensi dell'articolo 42h, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, nn. 7 e 22 e con l'articolo 44, paragrafo 1, della ZChRB, ha adottato altresì nei confronti di HN la misura coercitiva «divieto di ingresso e soggiorno nella Repubblica di Bulgaria» per un periodo di cinque anni, decorrente dal 12 marzo 2020 all'11 marzo 2025. Nel procedimento principale non vi è nulla che indichi che tali ordinanze siano state impugnate in un procedimento amministrativo o giudiziario.
- 5 Con decreto dell'autorità inquirente, emesso il 23 aprile 2020 nel corso delle indagini preliminari, HN è stato formalmente accusato di aver commesso un reato

ai sensi dell'articolo 316 in combinato disposto con l'articolo 308, paragrafi 1 e 2, dell'NK. In particolare, l'11 marzo 2020 avrebbe consapevolmente utilizzato documenti d'identità stranieri falsi, ovvero un passaporto greco falso e una carta d'identità greca falsa, documenti della cui concreta produzione non può essere ritenuto penalmente responsabile.

- 6 In data 27 aprile 2020 HN e l'avvocato difensore nominato d'ufficio sono venuti a conoscenza del decreto d'accusa emesso nei suoi confronti e, in presenza di un interprete, HN è stato informato dei suoi diritti ai sensi dell'NPK, incluso quello previsto all'articolo 269 dell'NPK sullo svolgimento del processo in sua assenza e sulle relative conseguenze. Nel corso dell'interrogatorio tenutosi lo stesso giorno, HN avrebbe dichiarato di aver compreso i diritti spiegatigli, di non voler comparire al processo perché ciò gli avrebbe «imposto spese superflue», e di avere piena fiducia nel difensore nominato d'ufficio «nell'eventualità di un processo in sua assenza».
- 7 Il 27 maggio 2020 il giudice del rinvio Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha ricevuto l'atto di accusa contro HN per il reato di cui all'articolo 316 in combinato disposto con l'articolo 308, nn. 1 e 2, dell'NK, che ha dato luogo al procedimento penale oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 8 Con decreto del 24 giugno 2020, il Sofiyski rayonen sad ha fissato la data dell'udienza preliminare della causa penale al giorno 23 luglio 2020. Il relatore, con riguardo ai requisiti di cui all'articolo 274b, paragrafo 3, dell'NPK, ha disposto la notificazione della copia del decreto e dell'atto di accusa a HN, entrambi tradotti in albanese, per il tramite del Direktsia Migratsia (Direzione «Immigrazione»), al Ministerstvo na vateshnite raboti (Ministero dell'Interno; in prosieguo: «MVR»). In tale atto si precisava che la presenza dell'imputato al processo era obbligatoria ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1 dell'NPK e che il processo avrebbe potuto svolgersi in sua assenza esclusivamente alle condizioni di cui all'articolo 269, paragrafo 3, dell'NPK.
- 9 In data 16 luglio 2020, con una lettera redatta da funzionari della Direzione «Immigrazione» del MVR, il tribunale veniva informato che il giorno 16 giugno 2020 HN sarebbe stato rilasciato dalla struttura di accoglienza temporanea per stranieri e condotto alla frontiera della Repubblica di Bulgaria ai fini dell'esecuzione delle misure coercitive impostegli «rimpatrio nel paese di origine, di transito o in un paese terzo» e del quinquennale «divieto di ingresso e soggiorno nella Repubblica di Bulgaria». Tale circostanza avrebbe impedito all'imputato di essere adeguatamente informato del procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti.

Principali argomenti delle parti nella causa principale

- 10 L'imputato HN non ha formulato alcuna osservazione, poiché è stato allontanato coattivamente dal paese e il luogo di soggiorno è attualmente ignoto alle autorità giudiziarie.
- 11 L'avvocata dell'imputato, nominata d'ufficio, non ha formulato alcuna osservazione espressa al riguardo e non si è avvalsa del termine concessole per presentare ulteriori questioni da includere, eventualmente, nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 12 All'udienza del 23 luglio 2020 la stessa ha dichiarato che HN non sarebbe stato informato del procedimento avviato e che, pertanto, in base alle norme generali, questo si sarebbe dovuto svolgere in sua assenza.
- 13 Il pubblico ministero non ha formulato alcuna osservazione espressa al riguardo e non si è avvalso del termine concessogli per presentare ulteriori questioni da includere, eventualmente, nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 14 All'udienza del 23 luglio 2020, il pubblico ministero ha dichiarato che nel caso di specie le condizioni per svolgere il processo in assenza dell'imputato sarebbero state soddisfatte, poiché l'imputato si sarebbe trovato all'estero e la sua residenza sarebbe stata ignota.

Breve descrizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 15 Oggetto dell'indagine nel presente procedimento è il presunto coinvolgimento di HN nel reato di cui viene chiamato a rispondere penalmente, per cui il giudice deve decidere definitivamente sulla colpevolezza o l'innocenza della persona.
- 16 Tuttavia, dapprima occorre chiarire la questione fondamentale, se sia ammissibile limitare la comparizione personale dell'imputato al processo che lo riguarda con una misura coercitiva delle autorità esecutive che imponga un divieto a lungo termine di ingresso o di soggiorno della persona nel territorio della Repubblica di Bulgaria.
- 17 In seguito a ciò, la Corte di giustizia dell'Unione europea deve decidere se sia consentita una limitazione del diritto dell'imputato di presenziare al processo che lo riguarda, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), in forza di normative nazionali secondo cui nei confronti di imputati stranieri può essere imposto un divieto amministrativo di ingresso e soggiorno nel paese in cui il procedimento penale è in corso.

- 18 L'espulsione forzata dell'imputato dal paese e il divieto di ingresso e di soggiorno adottato nei suoi confronti impediscono la sua personale partecipazione al procedimento, in particolare all'udienza preliminare svoltasi, al termine della quale non potrà più invocare eventuali violazioni dei suoi diritti di difesa commesse nel corso delle indagini. Nel procedimento principale, il giudice ha svolto l'udienza preliminare nonostante l'assenza dell'imputato al fine di passare alla fase dell'indagine giudiziaria, poiché il diritto bulgaro non prevede la possibilità giuridica di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea prima della fase dell'inchiesta giudiziaria. Tuttavia, non vi è alcuna preclusione processuale alla ripetizione dell'udienza preliminare nell'eventualità della comparizione personale del soggetto.
- 19 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, n. 7, della ZChRB, l'ingresso ad uno straniero viene rifiutato se questi ha tentato l'ingresso o il transito utilizzando documenti falsi o contraffatti. La disposizione dell'articolo 10, paragrafo 2, della ZChRB, prevede un'eccezione per motivi umanitari o quando è necessario nell'interesse dello Stato o per adempiere a obblighi internazionali.
- 20 Dall'esame delle disposizioni di cui sopra emerge che la partecipazione personale dell'imputato straniero al processo che lo riguarda, qualora questi abbia tentato di entrare o di transitare nel paese utilizzando documenti falsi o contraffatti, è subordinata all'espressa autorizzazione preventiva di ingresso nel paese delle autorità esecutive, la quale non è soggetta al controllo giudiziario, di talché si creano di fatto una serie di impedimenti amministrativi che si riverberano sul diritto ad un equo processo.
- 21 In caso di risposta affermativa alla prima questione, la Corte di giustizia dell'Unione europea deve chiarire se i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e/o b) della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presenti al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), sono osservati nel caso di un processo svolto in assenza della persona straniera imputata, quando quest'ultima sia stata debitamente informata del processo e delle conseguenze della mancata comparizione e sia rappresentata da un avvocato incaricato, nominato dall'imputato o dallo Stato, ma la comparizione sia impedita da un divieto di ingresso e di soggiorno, nel paese in cui si svolge il processo penale, emesso in un procedimento amministrativo.
- 22 La risposta alla seconda questione è rilevante per l'ulteriore svolgimento del procedimento da parte del giudice, vale a dire per stabilire se esso debba adottare misure atte a determinare il luogo di soggiorno dell'imputato all'estero conformemente alla prassi internazionale applicabile, informarlo del procedimento e chiudere il procedimento in sua assenza ma in presenza del difensore nominato d'ufficio, ovvero se debba sospendere il processo penale per la durata del divieto imposto nel procedimento amministrativo, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di partecipare personalmente al processo.

- 23 Ai sensi del disposto dell'articolo 269, paragrafo 1 dell'NPK, la presenza dell'imputato al processo penale per i reati gravi è obbligatoria, mentre ai sensi del paragrafo 3 lo svolgimento del processo in assenza dell'imputato è consentito solo se non osta all'accertamento della verità oggettiva. Con la presente domanda si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di stabilire altresì se il diritto dell'imputato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), possa essere convertito in un obbligo processuale e, in particolare, se gli Stati membri assicurino in tal modo un livello di tutela più elevato ai sensi del considerando 48 ovvero se tale approccio sia invece incompatibile con il considerando 35 della direttiva, in cui si afferma che il diritto dell'imputato non è assoluto e vi si può rinunciare.
- 24 La soluzione della terza questione è condizione per il regolare svolgimento del processo in assenza dell'imputato, qualora ciò non osti all'accertamento della verità oggettiva, nel caso in cui egli sia stato debitamente informato del procedimento e tuttavia, indipendentemente dal divieto di ingresso e di soggiorno imposto alla Repubblica di Bulgaria nel procedimento amministrativo, rinunci inequivocabilmente al diritto di essere presente al processo che lo riguarda.
- 25 Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risolva la terza questione dichiarando che è inammissibile convertire il diritto dell'imputato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 in un obbligo processuale, essa dovrà stabilire se sia possibile la rinuncia preventiva a tale diritto, espressa inequivocabilmente nel corso dell'indagine preliminare, a condizione che l'imputato sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione.
- 26 Dal verbale dell'interrogatorio di HN reso durante l'indagine preliminare emerge chiaramente che egli è stato informato dei suoi diritti ai sensi dell'NPK, inclusa la disposizione dell'articolo 269 dell'NPK sullo svolgimento del processo in sua assenza e sulle sue conseguenze, in presenza di un interprete e del suo difensore nominato d'ufficio. HN ha dichiarato espressamente di comprendere i diritti che gli sono stati illustrati, di non voler essere presente al processo perché «gli avrebbe imposto spese superflue» e di avere piena fiducia nel suo difensore nominato d'ufficio «nell'eventualità di un processo in sua assenza». Tuttavia, tale rinuncia è stata fatta prima che al giudice fosse pervenuto l'atto d'accusa e quindi prima che sorgesse il diritto di essere presente al processo, il che fa sorgere il dubbio fondato sulla circostanza che le conseguenze giuridiche perseguite siano stati prodotte.